



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana Roma Capitale

Servizio 6 Ufficio Commercio

Prot. Gen. n° 98603 del 07/11/2019

Ord. n. 496

OGGETTO: Ordinanza di sospensione delle attività di vendita di cui alla Scia prot. 85024 del 10/10/2017 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo (A) con posteggio mercato giornaliero diomissis. Impresa ...omissis.

IL DIRIGENTE

Visto il verbale n° 56457 del 05/10/2019 della Polizia Locale del Comune di Civitavecchia con il quale è stata contestata la violazione alle norme di cui al Regolamento Comunale Aree Pubbliche, all'art. 28 comma 1 e art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 114/98 e art. 37 e 39 comma 1 della Legge Regionale n° 33/99 a carico di ...omissis nata in ...omissis il ...omissis c.f. ...omissis residente a ...omissis Via ...omissis nella sua qualità di titolare di Scia prot. n. 85024 del 10/10/2017, presentata al Comune di Civitavecchia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo (A) per il mercato giornaliero di ...omissis, in quanto esercitava l'attività commerciale fuori dal posteggio assegnato;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 29 comma 3 D.lgs n. 114/1998 che prevede che "in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni";

Visto l'art. 44 comma 3 della legge Regionale 33/1999 che prevede che "l'autorizzazione è sospesa dal comune per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.lgs n. 114/1998";

Visto l'art. 10 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche dove è previsto, in caso di grave violazione, la sospensione dell'attività fino a 20 giorni e che tra i casi di grave violazione del predetto art. 10 comma 5 lettera b) vi è quello dell'esercizio dell'attività commerciale in luogo diverso da quello autorizzato;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dell'attività di vendita di cui alla Scia prot. n° 85024 del 10/10/2017 per giorni 5 (cinque) a decorrere dal giorno successivo la data di notifica della presente ordinanza;

Acquisita agli atti la relazione di istruttoria dell'Ufficio Commercio prot. n° 98090 del 06/11/2019;

Visto l'art. 29/3° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la L.R. Lazio n° 33 del 18/11/1999 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Per le motivazioni suesposte:

ORDINA

1) ...omissis nata in omissis il ...omissis c.f. ...omissis residente aomissis Viaomissis nella sua qualità di titolare di Scia prot. n. 85024 del 10/10/2017, presentata al Comune di Civitavecchia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo (A) per il mercato giornaliero di ...omissis, di sospendere le attività di vendita per giorni 5 (cinque) a decorrere dal giorno successivo la data di notifica della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

1) di dare mandato al Comando di Polizia Locale di notificare la presente ordinanza:

- alla ditta individuale ...omissis presso il mercato di ...omissis.

Copia della presente è inviata alle altre forze di Polizia per opportuna conoscenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza.

Gabriella Brullini